



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 26/01/2012

RICORSO 23 dicembre 2011, n. 170

Declaratoria illegittimità costituzionale L.R. n.27/2011.

Ricorso n. 170
depositato il 23 dicembre 2011

del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla
Avvocatura Generale dello Stato,

per la declaratoria di
illegittimità costituzionale

della Legge Regionale n° 27 del 13/10/2011 (pubblicata sul BUR n. 165 del 21/10/2011) recante:
Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese).

Nella seduta del 13 dicembre 2011 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge della
Regione Puglia 13/10/2011 n. 27, recante: Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9
(Istituzione dell'Autorità idrica pugliese) secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.

DIRITTO

La legge regionale in esame detta modifiche alla precedente legge regionale n.9/2011, concernente
l'istituzione dell'Autorità idrica pugliese, nuovo ente che assorbe le funzioni e i compiti svolti dall'ATO
(Autorità d'ambito), e del quale assorbirà il personale, per la gestione del Servizio idrico in Puglia.

La l.r. n. 27/11 in esame presenta profili di censurabilità relativamente alla norma contenuta nell'articolo
3, che modifica il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2011, concernente appunto il
personale del nuovo Ente pubblico.

Con tale disposizione si prevede il passaggio e l'inquadramento nei ruoli del nuovo ente pubblico del
personale dipendente dall'ATO Puglia, che sarebbe stato assunto anche in base alla normativa di cui ai
commi 90 e 94 dell'articolo 3 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Poiché tale normativa è rivolta alle Amministrazioni regionali e locali, il richiamo operato dalla norma
regionale in parola risulta inconferente rispetto al personale del disciolto ATO (Ambito Territoriale
Ottimale).

Il trasferimento del personale presso il nuovo ente pubblico comporterebbe poi un'assunzione senza la
richiesta procedura selettiva concorsuale, in contrasto con l'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto
legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Tale disposizione stabilisce infatti, per tutto il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, tassative modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010.

La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati ed al principio di uguaglianza, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, ma anche per garantire a potenziali aspiranti (in possesso dei prescritti requisiti) il diritto di poter partecipare alla relativa selezione.

L'automatico trasferimento in blocco di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso PATO Puglia all'istituenda Autorità idrica pugliese viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, come stabilito dall'art. 97 Cost, principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione.

Codesta Corte costituzionale, proprio in riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006 e 52/2011) che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004).

Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

Inoltre la Consulta nella recente Sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica" è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, poiché tale previsione non garantisce la natura concorsuale dell'accesso, ma anzi lo preclude ai potenziali aspiranti violando il principio di uguaglianza dell'art. 3 e quello del libero accesso ai pubblici uffici previsto dall'art. 51 Cost.

Inoltre, il semplice ed automatico passaggio impedisce che la selezione sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).

Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l'articolo 117 comma 3, e l'art. 120, co. 1, della Costituzione.

P.Q.M.

Per le argomentazioni come sopra esposte si ritiene che la Legge Regionale n° 27 del 13/10/2011 (pubblicata sul BUR n. 165 del 21/10/2011) recante: Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)" presenti profili d'illegittimità e pertanto promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi a codesta Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia la Ecc.ma Corte Costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'art.3 della Legge Regionale n° 27 del 13/10/2011, pubblicata sul BUR n. 165 del 21/10/2011, recante: Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n.9 (Istituzione dell'Autotità idrica pugliese), per contrasto con gli artt.3, 51, 97, 117, co. 1, e 120, co. 1, Cost."

Roma, 17 dicembre 2011

Maurizio Di Carlo
Avvocato dello Stato

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
